



Ufficio Studi, Legislativo & Sindacale

Unici Nazionale



ZOOM

Pacchetto Anti-crisi

Analisi **aggiornata del D.L. 29 novembre
2008 n. 185**

**con le modifiche apportate dalla legge di
conversione 28 gennaio 2009 n. 2
e dal D.L. 10 febbraio 2009 n. 5**

**Approfondimento n. 12
allegato al numero di febbraio
2009 di *Zoom***

Data: 24/02/2009

Indice

FISCO, IMPRESE E SOCIETÀ

CLAUSOLE CONTRATTI BANCARI (art. 2-bis)	5
BLOCCO E RIDUZIONE DELLE TARIFFE (art. 3).....	7
IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE SUGLI AUTOVEICOLI (art. 3, comma 13 – bis).....	8
DEDUZIONE DALL'IRES E DALL'IRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO E DEGLI INTERESSI (art. 6)	9
PAGAMENTO IVA (art. 7).....	10
RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRES ED IRAP (art. 10).....	10
CONFIDI E GARANZIE DELLO STATO (art. 11).....	11
PARTECIPAZIONE DELL'INDUSTRIA NELLE BANCHE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/44/CE SULLA (art. 14).....	12
FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO SPECULATIVI (art. 14, commi 6-9).....	13
RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARI DI VALORI CONTABILI (art. 15).....	15
RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE (art. 16)	17
RASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER FORMAZIONE, OCCUPAZIONE E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (art. 18).....	22
ACCERTAMENTI (art. 27)	23
STUDI DI SETTORE (art. 8 e 27, commi 4-7)	25
CONTROLLI SUGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO (art. 30).....	27

LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E PREVIDENZA

RISCATTO DEL PERIODO DI SERVIZIO CIVILE (art. 4, comma 2)	28
DETAZZAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ (art. 5).....	28
DURC (art. 16 - bis , comma 10)	29
INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE (art. 19, commi 1, 1-bis, 3-7)	30
TUTELA DEL REDDITO DEI COLLABORATORI A PROGETTO (art. 19, comma 2)	32

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (art. 19, commi 8-10)	33
INDENNITÀ PER I LAVORATORI NON DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ (art. 19, comma 10 bis)	36
PROROGA CIGS E MOBILITÀ PER IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI VIGILANZA (art. 19, comma 11).....	37
LAVORATORI PORTUALI (art. 19, comma 12)	37
PROROGA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 19, comma 13)	38
CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (art. 19 comma 14).....	39
POSSIBILI PROROGHE DI CIGS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ O CRISI AZIENDALE (art. 19 comma 15).....	39
FONDO DI SOSTEGNO PER L'OCCUPAZIONE E L'IMPRENDITORIA GIOVANILE (art. 19-bis)	40

PERSONE FISICHE E FAMIGLIA

BONUS STRAORDINARIO (art. 1).....	41
MUTUI PRIMA CASA (art. 2)	44
FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Art. 2, comma 5-ter).....	48
FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI (art. 4, comma 1 e 1 bis)	49

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RIMBORSI FISCALI ULTRADECENNALI E VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA P.A. (art. 9)	50
ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 28).....	51

Prefazione

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale N. 22 del 28 Gennaio 2009 la **legge 28 gennaio 2009, n. 2** di conversione del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, denominato “**anticrisi**”.

Numerose sono state le modifiche e le integrazioni apportate in sede di conversione, così come importanti sono stati gli interventi “operativi” di INPS, Agenzie delle Entrate, ecc. su alcuni provvedimenti in esame (per esempio il bonus famiglia), e da ultimo le modifiche apportate dal **Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5**.

In continuità con quanto espresso in sede di commento al Decreto Legge¹, si è deciso di mantenere la stessa struttura di analisi, divisa per macrocapitoli (famiglie; fisco e imprese; lavoro, occupazione e previdenza; Pubblica Amministrazione).

In un ottica di migliore fruibilità e comprensione dell’elaborato le modifiche apportate al Decreto sono state evidenziate (*in blu*), in modo tale da avere un riscontro immediato delle novità introdotte. Lo stesso dicasi per le istruzioni operative diramate dagli Enti competenti.

L’Ufficio Studi, Legislativo e Sindacale UNCI resta a disposizione, come di consueto, per qualsivoglia chiarimento in merito.

¹ Inviato in allegato a Zoom numero 13 (dicembre 2008).

FISCO, IMPRESE E SOCIETÀ

CLAUSOLE CONTRATTI BANCARI (art. 2-bis)

Vengono disciplinate alcune clausole relative a contratti bancari. In particolare il comma 1 prevede **la sanzione della nullità per le seguenti tipologie:**

- clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto², ove il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero in caso di utilizzi in assenza di fido;
- clausole – comunque denominate - che prevedano una remunerazione in favore della banca solo per aver messo a disposizione fondi a favore del cliente titolare di conto corrente, indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma;
- clausole che prevedano una remunerazione all'istituto bancario indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi.

Si dispone, inoltre, che la sanzione della nullità non operi in caso di predeterminazione per iscritto, con patto non rinnovabile tacitamente, di alcuni elementi contrattuali, ovvero il compenso per la messa a disposizione delle somme unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate. La predeterminazione di tali elementi deve essere effettuata in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, con specifica evidenziazione e rendicontazione con cadenza massima annuale, assieme all'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo.

La norma infine mantiene comunque, la facoltà di recesso del cliente in ogni momento.

² La commissione di massimo scoperto è il corrispettivo pagato dal cliente all'intermediario per compensare l'onere, in capo a quest'ultimo, di dover essere sempre in grado di fronteggiare l'utilizzo di somme oltre il fido accordato al cliente sul conto corrente. Il compenso è calcolato in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi in un certo periodo.

Viene disposto (al comma 2) che gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole contrattuali con previsione di una remunerazione, in favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzo dei fondi, siano comunque rilevanti ai fini dell'applicazione delle:

- norme del Codice civile (articolo 1815 c.c.) in materia di interessi usurari;
- norme che configurano la fattispecie penale di usura, ai sensi dell'articolo 644 del Codice penale;
- norme amministrative e penali di cui agli articoli 2 e 3 della legge 3 marzo 1996, n. 108 recante disposizioni in materia di usura.

È stato previsto che il Ministro del Tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileverà trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli appositi elenchi, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

La classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie sarà effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicato nella G. U. .

Ai sensi del comma 3, **le banche e gli intermediari finanziari ed ogni altro ente autorizzato alla erogazione del credito** sono tenuti ad affiggere nella rispettiva sede nonché in ciascuna delle proprie dipendenze aperte al pubblico, in modo facilmente visibile, apposito avviso contenente la classificazione delle operazioni e la rilevazione dei tassi sopra indicati.

BLOCCO E RIDUZIONE DELLE TARIFFE (art. 3)

Al fine di contenere gli oneri finanziari a carico dei cittadini e delle imprese, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame e fino al 31 dicembre 2009, sarà sospesa l'efficacia delle norme statali che obbligano o autorizzano organi dello Stato ad emanare atti aventi ad oggetto l'adeguamento di diritti, contributi o tariffe a carico di persone fisiche o persone giuridiche in relazione al tasso di inflazione ovvero ad altri meccanismi automatici, fatta eccezione per:

- ↳ i provvedimenti volti al recupero dei soli maggiori oneri effettivamente sostenuti;
- ↳ le tariffe relative al servizio idrico e ai settori dell'energia elettrica e del gas.

Viene previsto il parere delle Commissioni parlamentari competenti per l'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri relativo all'approvazione delle misure finalizzate a creare le condizioni per accelerare la realizzazione dei piani di investimento nel settore autostradale. Le tariffe elettriche agevolate (bonus elettrico) sono **riconosciute**:

- ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone in gravi situazioni di salute tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico terapeutiche alimentate da energia elettrica per la loro esistenza in vita. La compensazione della spesa deve tener conto della necessità di tutela per i clienti che utilizzano impianti condominiali.
- alle famiglie con almeno 4 figli a carico e con Isee non superiore a 20 mila euro.

Modificata la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla compensazione, in favore delle famiglie economicamente svantaggiate, della spesa per la fornitura di gas (bonus gas): una quota pari a 47 milioni di euro delle risorse utilizzate a copertura, continua a essere destinata, nell'anno 2009, alle finalità originarie (interventi di riduzione delle aliquote di accisa per il gas naturale per combustione per usi civili).

Introdotte disposizioni relative alla disciplina del mercato elettrico e alla suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone: per quanto riguarda i principi a cui deve

conformarsi la disciplina del mercato elettrico, previsione che il meccanismo di formazione dei prezzi, basato sul prezzo dichiarato (pay as bid), si applicherà solamente al termine di un processo di adeguamento. Tale processo di adeguamento è caratterizzato, in particolare, dall'istituzione di un mercato infragiornaliero dell'energia, in sostituzione dell'attuale mercato di aggiustamento, dalla riforma del mercato dei servizi di dispacciamento.

La suddivisione della rete di trasmissione nazionale in non più di tre macro-zone viene prevista in via solamente eventuale, affidandola a una decisione discrezionale del ministro dello Sviluppo economico, su proposta dell'Autorità dell'energia elettrica e del gas, sentito il concessionario dei servizi.

IMPOSTA PROVINCIALE DI TRASCRIZIONE PER L'ISCRIZIONE E LA CANCELLAZIONE DI IPOTECHE SUGLI AUTOVEICOLI (art. 3, comma 13 – bis)

Viene ridotta a 50 euro, dall'originaria misura di 150,80 euro, l'imposta provinciale di trascrizione (IPT) per l'iscrizione al PRA di ipoteche convenzionali o per il residuo prezzo sui veicoli. Anche la cancellazione delle su indicate ipoteche è esente dalla medesima imposta. Si ricorda che l'articolo 56, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ha attribuito alle province la facoltà di istituire l'imposta provinciale di trascrizione sulle formalità di iscrizione, trascrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, con decorrenza dal 1° gennaio 1999. E' stato demandato ad un successivo decreto del Ministro delle finanze di stabilire le misure della imposta provinciale di trascrizione per tipo e potenza dei veicoli.

DEDUZIONE DALL'IRES E DALL'IRPEF DELLA QUOTA DI IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO E DEGLI INTERESSI (art. 6)

A decorrere **dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2008** è ammesso in deduzione (*ai sensi dell'art. 99, c. 1 del Tuir*), un importo pari al 10% dell'IRAP (*determinata ai sensi degli artt. 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del D. Lgs. 446/1997*), determinato in via forfetario e riferibile:

- alla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e proventi assimilati;
- alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'art. 11, cc. 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis 1 del medesimo decreto legislativo 446/1997 (comma 1).

In relazione ai **periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31.12.2008**, per i quali è stata comunque presentata, entro il termine di cui all'art. 38 del D.P.R. 602/1973 (cioè 48 mesi dalla data del versamento), istanza per il rimborso della quota delle imposte sui redditi corrispondente alla quota dell'IRAP riferita agli interessi passivi ed oneri assimilati ovvero alle spese per il personale dipendente e assimilato, i contribuenti hanno diritto al rimborso per una somma fino ad un massimo del 10% dell'IRAP dell'anno di competenza, riferita forfetariamente ai suddetti interessi e spese per il personale.

I contribuenti che entro il 29 novembre 2008 (entrata in vigore del decreto 185/2008 "anti-crisi") non hanno presentato domanda hanno diritto al rimborso previa presentazione di istanza all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica. Il rimborso sarà effettuato in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze, nel rispetto dei limiti di spesa pari a 100 milioni di euro per l'anno 2009, 500 milioni di euro per il 2010 e a 400 milioni di euro per l'anno 2011. Ai fini dell'eventuale completamento dei rimborsi, si provvederà all'integrazione delle risorse con successivi provvedimenti legislativi.

PAGAMENTO IVA (art. 7)

Per il triennio 2009-2011 e in via sperimentale, è disposto che l'IVA diventi esigibile, non al momento dell'emissione della fattura, bensì a partire dall'effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni e dalle prestazioni di servizi.

L'imposta diventa, comunque, esigibile trascorso un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, purché la fattura indichi la norma di riferimento e che si tratti di un'operazione con imposta ad esigibilità differita. Tale limite temporale non si applica nel caso in cui il cessionario o il committente, prima del decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive.

Tali disposizioni non si applicano alle operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell'imposta, nonché a quelle fatte nei confronti di cessionari o committenti che assolvono l'imposta mediante l'applicazione dell'inversione contabile.

Per le operazioni di cui alle presenti disposizioni la fattura reca l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita, con l'indicazione della relativa norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le disposizioni ordinarie in tema di esigibilità immediata (art. 6, c. 5, 1° periodo D.P.R. 633/1972).

La disposizione in esame prevede infine che, previa autorizzazione della Comunità Europea, con Decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze sarà fissato il volume di affari dei contribuenti nei cui confronti risulterà applicabile il versamento del tributo posticipato.

RIDUZIONE DELL'ACCONTO IRES ED IRAP (art. 10)

Verrà ridotta di 3 punti percentuali la misura dell'acconto dell'IRES e dell'IRAP dovuto, per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto in oggetto, dai soggetti IRES (di cui all'art. 73, comma 1 del Tuir), **tra cui le società cooperative.**

Ai contribuenti che alla suddetta data avranno già provveduto per intero al pagamento dell'acconto compete un credito di imposta in misura corrispondente alla riduzione prevista, da utilizzare in compensazione.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri saranno stabilite le modalità ed il termine del versamento dell'importo non corrisposto, da effettuare entro il corrente anno, tenendo conto degli andamenti della finanza pubblica.

CONFIDI E GARANZIE DELLO STATO (art. 11)

In attesa della concreta operatività e delle modalità di funzionamento definitive del “Fondo finanza di impresa”, le risorse derivanti dai provvedimenti di revoca delle agevolazioni concesse per l'intervento straordinario nel Mezzogiorno saranno destinate al rifinanziamento del **Fondo di garanzia**³, fino al limite massimo di 450 milioni, per garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese.

Gli interventi di garanzia di tale Fondo sono assistiti dalla garanzia dello Stato. È prevista l'estensione degli interventi di garanzia suddetti anche **alle imprese artigiane**.

Viene, altresì previsto che il 30% di dette risorse finanziarie è riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a favore dei Confidi.

È prospettata, inoltre, la possibilità di incremento della dotazione finanziaria del Fondo di garanzia attraverso versamento di contributi da parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE S.p.a., secondo modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico.

Infine è stato previsto che per gli impegni assunti dalle federazioni sportive nazionali per gli eventi sportivi correlati all'Expo Milano 2015, “è autorizzato il rilascio di garanzie” nei limiti di 13 milioni di euro per l'anno 2009.

³ costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a.

PARTECIPAZIONE DELL'INDUSTRIA NELLE BANCHE - ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/44/CE SULLA (art. 14)

Vengono abrogate alcune norme del testo unico bancario, in attuazione della direttiva 2007/44/CE, per definire una nuova disciplina riguardante i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari.

La direttiva 5 settembre 2007, n. 2007/44/CE⁴ provvede a modificare le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario.

In particolare (al comma 1 della norma in esame), vengono abrogati i commi 6 e 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (TUB)⁵.

La Banca d'Italia, ai sensi del comma 2, autorizza preventivamente le variazioni delle partecipazioni rilevanti quando comportano il superamento dei limiti dalla medesima stabiliti e, indipendentemente da tali limiti, quando le variazioni comportano il controllo della banca stessa. Secondo il comma 3, l'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene le partecipazioni nella maniera suddetta. Ai sensi del comma 4, la Banca d'Italia individua i soggetti tenuti a richiedere l'autorizzazione quando i diritti derivanti dalle partecipazioni rilevanti spettano o sono attribuiti ad un soggetto diverso dal titolare delle partecipazioni stesse. Secondo il comma 5, la Banca d'Italia rilascia

⁴ che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE

⁵ Il comma 6 dell'articolo 19 del TUB stabilisce che i soggetti che, anche attraverso società controllate, svolgono in misura rilevante attività d'impresa in settori non bancari né finanziari non possono essere autorizzati ad acquisire partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 % o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Il comma 7 dell'articolo 19 del TUB stabilisce che la Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di partecipazioni quando la quota dei diritti di voto complessivamente detenuta sia superiore al 15 % o quando ne consegua, comunque, il controllo della banca. A tali fini, la Banca d'Italia individua i diritti di voto e gli altri diritti rilevanti. Il comma 7 dell'articolo 19 del TUB stabilisce che la Banca d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di accordi, in qualsiasi forma conclusi, da cui derivi durevolmente, in capo ai soggetti indicati nel comma 6, una rilevante concentrazione di potere per la nomina o la revoca della maggioranza degli amministratori o dei componenti del consiglio di sorveglianza della banca, tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca stessa.

l'autorizzazione quando ricorrono condizioni atte a garantire una gestione sana e prudente della banca; l'autorizzazione può essere sospesa o revocata. Ai sensi del comma 8, se alle operazioni indicate nei commi 1 e 3 partecipano soggetti appartenenti a Stati extracomunitari che non assicurano condizioni di reciprocità, la Banca d'Italia comunica la domanda di autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri può vietare l'autorizzazione. Il comma 8-bis stabilisce che le autorizzazioni previste dal presente articolo e il divieto previsto dal comma 6 si applicano anche all'acquisizione, in via diretta o indiretta, del controllo derivante da un contratto con la banca o da una clausola del suo statuto. Il comma 1 dell'articolo in esame prevede inoltre che la Banca d'Italia debba accertare la competenza professionale generale nella gestione di partecipazioni nonché la competenza professionale specifica nel settore finanziario, considerata l'influenza sulla gestione che la partecipazione da acquisire consente di esercitare. Alla Banca d'Italia viene quindi attribuito il potere di chiedere ai soggetti interessati ogni informazione utile per condurre le valutazioni di competenza.

FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO SPECULATIVI (art. 14, commi 6-9)

I **fondi speculativi** sono dei OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) caratterizzati da elevata libertà nella scelta delle attività oggetto di investimento. A differenza di quanto accade per i fondi riservati, la possibilità di sottoscrivere quote di fondi speculativi non è limitata a determinate categorie di investitori.

Tali fondi godono della libertà di scelta della forma: aperta o chiusa.

L'istituzione di fondi speculativi è tuttavia subordinata al rispetto di alcuni vincoli:

- limite massimo di aderenti, pari a 200 soggetti;
- valore minimo della partecipazione iniziale, pari a € 500.000;
- divieto di sollecitazione all'investimento.

L'obiettivo di tale imposizione è, da un lato, quello di limitare il numero di soggetti che aderiscono a un unico fondo, dall'altro quello di definire una soglia di ingresso tale da precludere la partecipazione a soggetti con disponibilità finanziarie non adeguate e, presumibilmente, non consapevoli. Con riguardo ai fondi speculativi è possibile operare una distinzione tra i fondi "puri" (o di primo livello) ed i "fondi di fondi". In particolare, la seconda fattispecie rappresenta la maggioranza dei fondi speculativi sino ad ora autorizzati in Italia. Si tratta di OICR per i quali la società di gestione è autorizzata a investire in quote di altri OICR appartenenti alla categoria degli **hedge fund, senza limitazioni in riferimento alla percentuale di portafoglio investita in uno stesso fondo.**

Nella norma oggetto di questo studio, viene disposto che, fino al 31 dicembre 2009, il regolamento **dei fondi comuni di investimento speculativi** può prevedere - nel caso di richieste **di rimborso** complessivamente superiori - che in un dato giorno o periodo, al 15 % del valore complessivo netto del fondo, la società di gestione del risparmio (SGR)⁶ può **sospendere il rimborso delle quote eccedente tale ammontare** e può, inoltre, prevedere che nei casi eccezionali in cui la cessione di attività illiquide del fondo, necessaria per far fronte alle richieste di rimborso, possa recare pregiudizio all'interesse dei partecipanti, la **SGR può deliberare la scissione parziale del fondo, trasferendo le attività illiquide in un nuovo fondo di tipo chiuso.**

⁶ Secondo le disposizioni del d. lgs. n. 58 del 1998, recante il testo unico dell'intermediazione finanziaria (TUF), il fondo comune di investimento è gestito dalla società di gestione del risparmio (SGR) che lo ha istituito o da altra società di gestione del risparmio. Quest'ultima può gestire sia fondi di propria istituzione sia fondi istituiti da altre società. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria. Il rapporto di partecipazione al fondo comune di investimento è disciplinato dal regolamento del fondo. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina i criteri generali di redazione del regolamento del fondo e il suo contenuto minimo. Ciascun fondo comune di investimento, o ciascun comparto di uno stesso fondo, costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della società di gestione del risparmio e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla medesima società. Ai sensi dell'articolo 39 del TUF, il regolamento di ciascun fondo comune di investimento definisce le caratteristiche del fondo, ne disciplina il funzionamento, indica la società promotrice, il gestore, se diverso dalla società promotrice, e la banca depositaria, definisce la ripartizione dei compiti tra tali soggetti, regola i rapporti intercorrenti tra tali soggetti e i partecipanti al fondo. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone, in particolare, la completezza e la compatibilità con i criteri generali determinati ai sensi degli articoli 36 e 37.

RIALLINEAMENTO E RIVALUTAZIONE VOLONTARI DI VALORI CONTABILI (art. 15)

I commi da 1 a 9 sono dedicati ai riallineamenti che interessano in modo specifico i soggetti che applicano i principi contabili internazionali "Ias". I commi da 10 a 12 si rendono applicabili, per riallineare le divergenze che emergono a seguito delle aggregazioni aziendali disciplinate dagli articoli. 172, 173 e 176 del Tuir, relativamente agli avviamenti, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali. Si è reso opportuno consentire ai contribuenti, relativamente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, di ridurre il periodo di ammortamento (previsto, per i marchi e l'avviamento dall'art. 103, c. 1 Tuir) da 18 a 9 quote, a condizione che si applichi, comunque, l'imposta sostitutiva nella misura massima (16%) prevista dalla Finanziaria 2008 (vedi analisi inviata contestualmente a Zoom n. 4) per le operazioni di aggregazione aziendale. Con riferimento alle altre attività immateriali diverse dall'avviamento e dai marchi d'impresa (tra i quali deve intendersi ricompresa qualsiasi immobilizzazione immateriale a vita indefinita) è stabilito che l'ammortamento fiscale commisurato ai maggiori valori oggetto di riallineamento segua l'ammortamento operato in bilancio, con la precisazione che, in ogni caso, l'ammortamento fiscale deve essere completato almeno in 9 quote.

oltre a ciò, viene previsto il riallineamento anche di altri cespiti, quali i crediti. Per tali cespiti il riallineamento è consentito, tuttavia, previo assoggettamento a tassazione ad aliquota ordinaria, in via separata rispetto all'imponibile complessivo, versando in un'unica soluzione l'importo dovuto.

Quanto detto è applicabile per i citati disallineamenti derivanti dalle operazioni societarie straordinarie effettuate a decorrere dall'esercizio 2008.

- Rivalutazione beni immobili:

Le società cooperative, le società di mutua assicurazione, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, nonché le S.n.c., S.a.s. ed equiparate, che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione

del bilancio, possono, anche in deroga all'art. 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni immobili, ad esclusione delle aree fabbricabili e degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio in corso al 31 dicembre 2007.

La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di approvazione del decreto in esame; inoltre, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.

A tal fine si intendono compresi in due distinte categorie gli immobili ammortizzabili e quelli non ammortizzabili.

Il saldo attivo risultante dalle rivalutazioni eseguite deve essere imputato al capitale o accantonato in una speciale riserva designata con riferimento al D.L. 185/2008, con esclusione di ogni diversa utilizzazione, che ai fini fiscali costituisce riserva in sospensione di imposta.

Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato con l'applicazione in capo alla società di una imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali nella misura del 10%.

Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione può essere riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap a decorrere dal 3° esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, con il versamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef, dell'Ires, dell'Irap e di eventuali addizionali con la misura del 3% per gli immobili ammortizzabili e del 1,5% relativamente agli immobili non ammortizzabili, da computare in diminuzione del saldo attivo della rivalutazione⁷.

Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del 4° esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.

⁷ **Modificato dal successivo DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009 , n. 5**

Le imposte sostitutive devono essere versate, a scelta, in un'unica soluzione entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita, ovvero in 3 rate di cui la prima con la medesima scadenza di cui sopra e le altre con scadenza entro il termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. In caso di versamento rateale sulle rate successive alla prima, sono dovuti gli interessi legali con la misura del 3% annuo da versarsi contestualmente al versamento di ciascuna rata. Gli importi da versare possono andare in compensazione ai sensi del D. Lgs. 9.07.1997, n. 241.

Attraverso il nuovo comma 8-bis è stato specificato che saranno adottate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, le disposizioni attuative del comma 8, il quale prevede che la disciplina di riallineamento si applica anche in caso di variazioni che intervengono nei principi contabili IAS/IFRS adottati (rispetto ai valori che avevano assunto rilevanza fiscale), nonché alle variazioni registrate in sede di prima applicazione dei principi contabili effettuata successivamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

Infine è stato aggiunto il comma 12-bis, in cui si specifica che l'opzione effettuata ai sensi del citato articolo 1, comma 48, della legge n. 244 del 2007, si considera validamente esercitata anche per riallineare i valori fiscali ai maggiori valori contabili, emersi in sede di prima applicazione degli IAS, per effetto dell'articolo 13, commi 2, 5 e 6, del d.lgs. n. 38 del 2005, se identificati nel quadro EC della dichiarazione dei redditi.

RIDUZIONE DEI COSTI AMMINISTRATIVI A CARICO DELLE IMPRESE (art. 16)

Viene rivista, la **disciplina dell'interpello antielusivo**, secondo cui decorsi 120 giorni dalla presentazione dell'istanza alla Direzione regionale e dopo ulteriori 60 giorni con la diffida ad

adempiere richiesta dal contribuente alla competente struttura Centrale dell'Agenzia delle entrate equivale a silenzio assenso.

Vengono abrogati i commi da 33 a 37-ter dell'articolo 37 del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 248/2006, riguardanti **l'obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi per tutti i soggetti che esercitano il commercio al minuto e attività assimilate.**

Sono, altresì, abrogati i commi da 30 a 32 dell'articolo 1, della legge 296/2006, che prevedono l'obbligo per i titolari di partita Iva di comunicare preventivamente all'Agenzia delle Entrate l'intenzione di utilizzare crediti in compensazione in misura superiore a **10.000 euro.**

Abrogate le disposizioni contenute nei commi da 363 a 366 dell'articolo 1 della legge 244/2007, che prevedono **l'obbligo per i contribuenti esercenti commercio al minuto ed altre attività assimilate tramite distributori automatici, di memorizzare su supporto elettronico,** distintamente per ciascun apparecchio, le singole operazioni compiute al fine di trasmettere, in via telematica, i dati così memorizzati all'Agenzia delle entrate.

Vengono inoltre modificate le sanzioni applicabili in caso di **ravvedimento operoso**, in particolare:

- sarà ridotta da un ottavo a un dodicesimo del minimo la misura della sanzione comminabile in caso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
- da un quinto a un decimo la sanzione comminabile nel caso in cui la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

- da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni;
- da un ottavo a un dodicesimo del minimo di quella prevista per l'omessa presentazione della dichiarazione periodica prescritta in materia di imposta sul valore aggiunto, se questa viene presentata con ritardo non superiore a trenta giorni.

È stato introdotto in sede di approvazione, tramite successivo emendamento, il comma 5-bis che interviene sulla disciplina dei depositi fiscali ai fini IVA recando una norma interpretativa della lettera h) del comma 4 dell'articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993⁸.

Il comma in esame stabilisce che la richiamata lettera h) si interpreta nel senso che le prestazioni di servizio in essa indicate, relative a beni consegnati al depositario, costituiscono ad ogni effetto introduzione nel deposito IVA. La necessità di intervenire con apposita norma interpretativa è dovuta al fatto che mentre nel caso dei beni è fisicamente individuabile il momento dell'entrata e dell'uscita del bene dal deposito, la prestazione di servizi su un bene del deposito non è altrettanto fisicamente individuabile. Pertanto, la norma in esame stabilisce che il momento di "uscita" dal deposito fiscale del servizio offerto, ossia il momento in cui diviene imponibile ai fini IVA, è determinato in base all'immissione nel mercato del bene sul quale il servizio è stato operato.

Le imprese costituite in forma societaria saranno tenute a indicare, nella domanda di iscrizione al registro delle imprese, il proprio **indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo**

⁸ L'articolo 50-bis del decreto legge n. 331/1993 disciplina il regime di deposito Iva il quale consente alle merci comunitarie introdotte in Italia di fruire della non imponibilità al tributo, rinviando l'imposizione al momento dell'estrazione dei beni, se ed in quanto destinati al consumo nel territorio dello Stato. La sospensione opera solo se i beni non sono destinati alla vendita al minuto nei locali dei depositi. Sono individuati, a tal fine, sia i soggetti che possono essere autorizzati dall'Amministrazione finanziaria a gestire i depositi IVA sia gli adempimenti a carico dei medesimi soggetti. In particolare, ai sensi del comma 4, lettera h) del citato articolo 50-bis, sono effettuate senza pagamento dell'IVA le prestazioni di servizi, comprese le operazioni di perfezionamento e le manipolazioni usuali, relative a beni custoditi in un deposito IVA, anche se materialmente eseguite non nel deposito stesso ma nei locali limitrofi sempreché, in tal caso, le suddette operazioni siano di durata non superiore a sessanta giorni.

di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse.

Entro **3 anni** dalla data di entrata in vigore della presente legge tutte le imprese, già costituite in forma societaria alla medesima data di entrata in vigore, dovranno indicare al registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata. L'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel registro delle imprese e le sue successive eventuali variazioni **saranno esenti dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.**

I professionisti iscritti in albi ed elenchi (istituiti con legge dello Stato) dovranno comunicare ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco consultabile in via telematica i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

La consultazione per via telematica dei singoli indirizzi di posta elettronica certificata nel registro delle imprese o negli albi o elenchi costituiti avviene liberamente e senza oneri. L'estrazione di elenchi di indirizzi è consentita alle sole pubbliche amministrazioni per le comunicazioni relative agli adempimenti amministrativi di loro competenza.

Per la semplificazione e la riduzione dei costi delle imprese sono stati successivamente introdotti i commi da 12-bis a 12-undecies dell'art. 16, che introducono alcune novità al codice civile.

Viene aggiunto il nuovo art. 2215-bis (Documentazione informatica) che prevede la possibilità di tenuta informatica delle scritture contabili delle imprese. Tale documentazione informatica va sempre resa consultabile e di essa può essere fatta copia su diversi tipi di supporto per gli usi consentiti dalla legge.

Gli obblighi di tenuta, vidimazione e numerazione e gli altri obblighi previsti dalla legge a carico dell'impresa sono assolti **dalla marcatura temporale (ogni 3 mesi) e dalla firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto delegato.**

La documentazione contabile informatizzata ha la stessa efficacia probatoria di quella ordinaria.

Il comma 12-ter prevede che gli obblighi di bollatura della documentazione informatica di cui all'art. 2215 c.c. siano assolti ai sensi del D.M. 23 gennaio 2004.

Tali modalità consistono nella comunicazione all'Ufficio delle entrate competente dell'indicazione del numero presuntivo degli atti, dei documenti e dei registri che potranno essere emessi o utilizzati durante l'anno, nonché l'importo e gli estremi dell'avvenuto pagamento dell'imposta. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo l'interessato presenta all'Ufficio delle entrate una comunicazione contenente l'indicazione del numero dei documenti informatici, distinti per tipologia, formati nell'anno precedente e gli estremi del versamento dell'eventuale differenza dell'imposta. Gli estremi della comunicazione effettuata all'Ufficio delle Entrate, dovranno obbligatoriamente essere riportati sulla modulistica informatica che richiede l'assolvimento dell'imposta di bollo, pena la non ammissibilità dell'istanza stessa.

Il comma 12-quater disciplina l'art. 2470 c.c. individuando, in particolare, nel deposito presso il registro delle imprese (anziché nell'iscrizione nel libro dei soci, di cui non è più obbligatoria la tenuta ai sensi del successivo comma 12septies) il momento di efficacia del trasferimento di partecipazioni societarie (primo comma).

Il comma 12-septies modifica l'art. 2478 c.c. eliminando il libro dei soci dall'elenco dei libri sociali di cui è obbligatoria la tenuta (n. 1 del primo comma);

per coordinamento, il secondo comma prevede che gli amministratori debbano tenere, oltre che il libro delle decisioni da loro stessi assunte, il solo libro delle decisioni dei soci (l'ulteriore modifica del secondo comma ha solo carattere formale).

I commi 12-quinquies e 12-sexies coordinano il testo degli artt. 2471 c.c. e 2742 c.c. con la citata soppressione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, rispettivamente eliminando l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci dell'eventuale espropriazione di partecipazioni societarie (art.

2471) e precisando che gli obblighi solidali del venditore della partecipazione per i versamenti ancora dovuti decorrono dall'iscrizione nel registro imprese anziché dal libro dei soci (art. 2472). Il comma 12-octies introduce l'**art. 2478-bis c.c.** limitando alla copia del bilancio approvato gli obblighi di deposito (entro 30 gg.) presso il registro delle imprese; si sopprime contestualmente l'obbligo di presentazione in tale sede dell'elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle partecipazioni sociali. Il comma 12-nonies modifica l'art. 2479-bis in materia di convocazione dell'assemblea, coordinandone il testo con l'eliminazione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci; in mancanza di indicazioni nell'atto costitutivo, la convocazione avviene, quindi, con lettera raccomandata spedita almeno 8 gg. prima dell'adunanza al domicilio risultante dal registro delle imprese. Il comma 12-decies, analogamente, disciplina il comma 1-bis dell'art. 36 del DL 112/2008 "Manovra d'Estate" eliminando l'obbligo di iscrizione nel libro dei soci del trasferimento di partecipazioni societarie con firma digitale. Il comma 12-undecies, infine, reca una disposizione transitoria che prevede, in particolare, l'entrata in vigore di parte della nuova disciplina trascorsi 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. Entro tale termine, gli amministratori delle società a responsabilità limitata depositano, con esenzione da ogni imposta e tassa, apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci (di cui non è più obbligatoria la tenuta).

RASSEGNAZIONE DELLE RISORSE PER FORMAZIONE, OCCUPAZIONE E INTERVENTI INFRASTRUTTURALI (art. 18)

In considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, il CIPE assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del **Fondo aree sottoutilizzate (FAS)**:

- al Fondo sociale per occupazione e formazione nel quale confluiscono anche le somme del Fondo per l'occupazione. Relativamente all'utilizzo di tali risorse, il comma 2, come modificato dalla legge di conversione dispone che, fermo restando quanto previsto per l'utilizzo delle

risorse del Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al nuovo Fondo sociale per l'occupazione e formazione sono destinate alle [attività di apprendimento](#) (e non di "apprendistato", come nel testo originario) prioritariamente svolte in base a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con università e scuole pubbliche, nonché al sostegno al reddito. [Con decreto del Ministro del lavoro, previa intesa con la Conferenza unificata \(in pratica in accordo con le Regioni\)](#), saranno definite le modalità di utilizzo di ulteriori risorse, in favore delle diverse tipologie di rapporti di lavoro, in coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione;

- al [Fondo infrastrutture](#), istituito dall'art. 6-quinquies del D.L. 112/2008 che verrà utilizzato anche per la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le infrastrutture museali ed archeologiche e le infrastrutture strategiche per la mobilità.

- al [Fondo per la competitività e lo sviluppo](#) di cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre 2006, n.296, per il sostegno degli investimenti in ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e dei centri di ricerca.

Si ricorda che per le risorse derivanti dal Fondo per le aree sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle Regioni del Mezzogiorno l'85% delle risorse ed il restante 15% alle Regioni del Centro-Nord;

ACCERTAMENTI (art. 27)

Accertamento con adesione

[Viene ampliata la possibilità per il contribuente di usufruire dell'istituto dell'accertamento con adesione. In particolare, il soggetto passivo dell'obbligazione tributaria può prestare adesione anche ai contenuti dell'invito a comparire innanzi al competente ufficio dell'amministrazione finanziaria, per quanto attiene alle imposte dirette e all'Iva.](#)

L'adesione all'invito a comparire innesca un meccanismo premiale: si riducono **alla metà** le sanzioni applicabili per le violazioni relative ai tributi oggetto dell'adesione commesse nel periodo d'imposta e le violazioni concernenti il contenuto delle dichiarazioni relative allo stesso periodo. Se il contribuente aderisce all'invito a comparire, **le sanzioni sono ridotte a un ottavo del minimo**. Escluso l'obbligo di prestare garanzie in caso di pagamento rateale. Le somme dovute generano interessi al saggio legale, calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata. Il mancato pagamento delle somme dovute comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo dei relativi importi. L'invito al contraddittorio non si applica agli inviti preceduti dai verbali di constatazione ai fini dell'accertamento parziale, per i quali è prevista la possibilità di adesione, ove tale adesione non sia stata prestata, e con riferimento alle maggiori imposte e altre somme relative alle violazioni indicate nei processi verbali che consentono l'emissione di accertamenti parziali.

L'invito a comparire deve essere motivato e contenere le maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni e interessi dovuti in caso di definizione agevolata, nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione di tali maggiori imposte, ritenute e contributi. Esteso l'ambito operativo dell'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, consentendo al contribuente di usufruire di questa modalità di definizione anche per quanto riguarda le altre imposte indirette, diverse dall'Iva.

Nel caso di adesione all'invito a comparire, la misura delle sanzioni è ridotta a un ottavo del minimo previsto dalla legge. Le norme sull'adesione ai contenuti dell'invito a comparire, per quanto attiene all'accertamento delle imposte dirette e dell'Iva, si applichino agli inviti emessi dagli uffici dell'Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2009. Le norme introdotte in materia di definizione agevolata relative alle altre imposte indirette si applicano dal momento dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge anticrisi.

Indebita compensazione dei crediti

Nel caso di violazione con obbligo di denuncia penale per il reato di indebita compensazione, l'atto di recupero motivato, emesso a seguito del controllo degli importi a credito indicati nei modelli di pagamento unificato per la riscossione di crediti inesistenti utilizzati in compensazione, deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo.

La disposizione si applica a decorrere dalla data di presentazione del modello di pagamento unificato nel quale sono indicati crediti inesistenti utilizzati in compensazione in anni con riferimento ai quali alla data di entrata in vigore del decreto anti-crisi, siano ancora pendenti i termini per l'accertamento.

L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti per il pagamento delle somme dovute è punito con la sanzione dal 100% al 200% della misura dei crediti stessi.

E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti nella maniera su indicata per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.⁹

In caso di mancato pagamento entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a 60 giorni, le somme dovute in base all'atto di recupero, anche se non definitivo, sono iscritte nei ruoli straordinari.

Per la notifica della cartella di pagamento relativa alle somme che risultano dovute in base all'atto di recupero il termine scade il 31.12 del 2° anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

STUDI DI SETTORE (art. 8 e 27, commi 4-7)

Al fine di tenere conto degli effetti della crisi economica e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali, gli studi di settore possono essere integrati con decreti

⁹ **Modificato dal successivo DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009 , n. 5**

del Ministro dell'Economia e delle Finanze, [purché tali decreti di approvazione siano pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore.](#)

L'integrazione tiene anche conto dei dati della contabilità nazionale, degli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella analisi economica, nonché delle segnalazioni degli Osservatori regionali per gli studi di settore¹⁰.

Accertamenti

Vengono disposte misure di inibizione verso l'ulteriore attività di accertamento di tipo presuntivo nei confronti dei contribuenti che aderiscono agli inviti a comparire ai fini degli **studi di settore** relativi ai periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2006 e successivi, ai sensi dell'articolo 5, comma 1-bis del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, riguardante la definizione agevolata dei contenuti degli inviti.

In particolare gli ulteriori accertamenti basati sulle presunzioni semplici non possono essere effettuati qualora l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per attività, ricavi o compensi si intendono quelli indicati al c. 4, lett. a) dell'art. 10 L. 146/1998 ai fini degli studi di settore.

Viene previsto che tale disposizione si applica a condizione che non siano irrogabili, per l'annualità oggetto dell'invito, le sanzioni previste nelle ipotesi di omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.

Le previsioni in tema di ipoteca e sequestro conservativo, di cui all'art. 22 D. Lgs. 472/1997, si applicano anche in relazione ai tributi e relativi interessi vantati dagli uffici e dagli enti in base ai processi verbali di constatazione.

Le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo. Da tale momento l'Agente della

¹⁰ Vedasi a tal proposito circolare UNCI n. 87/08/0320/4 del 09/01/2007.

riscossione può agire direttamente per garantire la tutela del credito erariale con tutti gli strumenti previsti dal D.P.R. 602/1973.

In tema di efficacia dei provvedimenti cautelari adottati per i crediti nascenti da atti di accertamento, viene stabilito che le misure cautelari perdono efficacia dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento della cartella per gli importi iscritti a ruolo.

CONTROLLI SUGLI ENTI DI TIPO ASSOCIATIVO (art. 30)

Detto articolo subordina l'applicabilità del regime fiscale agevolato previsto dall'art. 148 del TUIR e dall'art. 4 del DPR 633/1972, in favore degli enti di tipo associativo - alla trasmissione all'Agenzia delle entrate per via telematica di dati e notizie rilevanti ai fini fiscali.

La presente norma è dunque rivolta a contrastare l'uso distorto della forma associativa ai fini elusivi delle imposte dovute.

L'onere in essere dovrà essere assolto anche dalle società sportive dilettantistiche, disciplinate a fini fiscali dall'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le quali d'altra parte non dovranno più essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi rilasciato dal CONI.

La trasmissione deve avvenire mediante apposito modello da approvare entro il 31 gennaio 2009 con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

Con il medesimo provvedimento saranno, altresì, disciplinati tempi e modalità di trasmissione del modello, anche da parte delle associazioni già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le modalità di comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate dell'esclusione dai benefici fiscali in mancanza dei presupposti previsti dalla vigente normativa.

LAVORO, AMMORTIZZATORI SOCIALI E PREVIDENZA

RISCATTO DEL PERIODO DI SERVIZIO CIVILE (art. 4, comma 2)

Il servizio civile volontario effettuato dopo il 1° gennaio 2009 diventa un periodo da riscattare e non sarà più a carico del Fondo Nazionale del Servizio Civile. Per i soggetti assicurati¹¹ tali periodi sono riscattabili, in tutto o in parte, su domanda dell'interessato e a patto che gli stessi non siano già coperti da contribuzione in alcuno dei regimi previdenziali.

Gli oneri da riscatto possono essere versati in unica soluzione o in 120 rate mensili senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione.

DETESSAZIONE CONTRATTI DI PRODUTTIVITÀ (art. 5)

Viene prorogata per l'intero 2009 la possibilità (prevista dall'art. 2, lettera c del [D.L. 93/2008](#) convertito con legge n. 126/2008) di assoggettare ad imposta sostitutiva "secca" del 10%, le somme erogate a livello aziendale che siano espressamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi, concordati tra le parti, aventi come obiettivo *incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, e altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa (c.d. contratti di produttività)*. Le novità, rispetto all'anno 2008 sono:

- restringimento delle ipotesi di detassazione, che non riguarda più il lavoro straordinario (lettera a dell'art. 2 del D.L. 93/2008) e quello supplementare (lettera b);
- le misure si applicano entro il limite di importo complessivo di **6.000 euro lordi** (e non più 3.000 euro), con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro

¹¹ Iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e alla gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

dipendente non superiore, nell'anno 2008, a **35mila euro** (e non più 30mila), al lordo delle somme assoggettate nel 2008 all'imposta sostitutiva. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva in tale periodo non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per il 2008, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel 2008.

Si ricorda che con [circolare n. 59/E](#) l'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ministero del Lavoro, ha fornito ulteriori istruzioni operative in riferimento alla procedura, analizzate nel numero 12 di Zoom (mese di novembre).

DURC (art. 16 - bis , comma 10)

Il comma 10 dispone che le stazioni appaltanti pubbliche sono tenute ad acquisire d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il Documento unico di regolarità contributiva (DURC) presso gli istituti (INPS, INAIL) o gli enti abilitati (es. Casse Edili) in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge. In sostanza, i datori di lavoro sono esonerati dall'onere di provvedere in prima persona¹².

L'Inail, con nota 4 febbraio 2009 n. 2724, ha specificato che nulla cambia sotto il profilo operativo e procedurale. Infatti, l'applicativo DURC è già predisposto per ricevere le richieste da parte delle stazioni appaltanti le quali, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del Decreto Ministeriale del 24 ottobre 2007, hanno l'obbligo di utilizzare esclusivamente la via telematica.

A tal proposito l'Istituto rammenta che le stazioni appaltanti che sono in possesso di una casella di posta certificata (PEC) possono ricevere il DURC all'indirizzo PEC indicato in fase di richiesta.

Al momento, tale possibilità è data nel solo caso di richiesta di DURC per appalti pubblici di lavori emessi dalle Casse Edili.

¹² Per quanto riguarda la disciplina generale sul DURC, si rimanda all'approfondimento specifico inviato con il numero di marzo 2008 di Zoom, e presente sul sito www.unci.org nella sezione approfondimenti.

INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE¹³ (art. 19, commi 1, 1-bis, 3-7)

Nell'ambito del Fondo per l'occupazione sono stanziati somme¹⁴, a partire dal 2009, nei limiti delle quali è riconosciuto l'accesso, secondo le modalità e i criteri di priorità stabiliti con successivo decreto ministeriale (comma 3), ai seguenti istituti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa e degli assegni al nucleo familiare, nonché all'istituto sperimentale di tutela del reddito dei collaboratori coordinati e continuativi (di cui al comma 2):

- **indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali**¹⁵ per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in possesso dei requisiti previsti¹⁶ e subordinatamente ad un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all'art. 12 D. Lgs. 276/2003¹⁷ (cioè per i lavoratori somministrati).

Tuttavia, fino all'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 3, tale indennità può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.

¹³ In tema di ammortizzatori sociali si veda anche l'Analisi alla Legge Finanziaria 2009 inviata con il numero di gennaio di Zoom (Art. 2, commi da 36 a 38, legge 203/2008).

¹⁴ 289 milioni di euro per l'anno 2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e 2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

¹⁵ Dal 1° gennaio 2008 la durata della indennità ordinaria di disoccupazione è di 8 mesi per i lavoratori fino a 50 anni e di 12 mesi per i lavoratori con più di 50 anni. È aumentato l'importo della stessa indennità, che è passato al 60% dell'ultima retribuzione per i primi 6 mesi, al 50% per il 7° e 8° mese, al 40% per gli eventuali mesi successivi. Ai fini pensionistici è stata prevista la copertura figurativa piena per l'intero periodo di godimento dell'indennità. *Rif. Leg.: articolo 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni.*

¹⁶ I requisiti per accedere al trattamento: 2 anni di assicurazione e un anno di contribuzione nel biennio precedente al godimento dell'indennità.

¹⁷ Ai sensi del comma 7 i contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul territorio nazionale nonché i criteri di gestione e rendicontazione (secondo Linee guida stabilite con il decreto attuativo di cui al comma 3). Inoltre, si prevede che i fondi interprofessionali per la formazione continua, di cui all'articolo 118 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria per il 2001) e i fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (Fondi bilaterali per la formazione e l'integrazione del reddito - lavoratori somministrati) possano destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni vigenti, per misure temporanee ed eccezionali – anche di sostegno al reddito per l'anno 2009 – volte alla tutela dei lavoratori, anche titolari di contratti di apprendistato o a progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi del Regolamento CE 2204/2002.

La durata massima del trattamento non può superare 90 giornate di indennità nell'anno solare. Tale disposizione non si applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di trattamenti di integrazione salariale, nonché nei casi di contratti di lavoro a tempo indeterminato, con previsione di sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro a tempo parziale verticale. Inoltre, l'indennità di disoccupazione non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro, come illustrato nella direttiva Sacconi del 18 settembre scorso (si veda a tal proposito il numero 12 di Zoom - novembre 2008);

- **indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti ridotti**¹⁸ per i lavoratori sospesi sempre per crisi aziendali o occupazionali (*nel testo originario erano solo quelli del settore artigiano ovvero ai dipendenti di agenzie di somministrazione di lavoro in missione presso imprese del settore artigiano*) che siano in possesso dei requisiti previsti¹⁹ e con le stesse restrizioni individuate per l'indennità ordinaria (intervento integrativo dell'Ente Bilaterale, durata massima non può superare 90 giornate annue ecc.).

Anche in questo caso, fino all'entrata in vigore del decreto attuativo previsto dal comma 3, tale indennità può essere concessa senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali.

- in **via sperimentale** per il **triennio 2009-2011** e subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno alla misura del 20% a carico degli Enti Bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, un trattamento, in caso di sospensione per crisi aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento, pari all'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali

¹⁸ Dal 1° gennaio 2008 l'indennità **disoccupazione con requisiti ridotti** è pari al 35% per i primi 120 giorni e al 40% per le successive giornate fino ad una durata massima di 180 giorni (in passato la durata massima era di 165 giorni). Rif. Leg.: articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

¹⁹ Hanno diritto all'indennità i lavoratori che, in assenza di 52 settimane di contribuzione nell'ultimo biennio, abbiano prestato effettivamente nell'anno precedente almeno 78 giornate di lavoro per le quali siano stati versati o siano dovuti i contributi per la assicurazione obbligatoria (fermo restando il requisito di 2 anni di anzianità assicurativa).

Il diritto all'indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate.

(vedere sopra) per i lavoratori assunti con la qualifica di apprendista alla data del 29.11.2008 e con almeno 3 mesi di servizio presso l'azienda interessata da trattamento, per la durata massima di 90 giornate nell'intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato (che, per quello professionalizzante, è massimo 6 anni).

La procedura

Con riferimento ai lavoratori interessati dalle presenti disposizioni il datore di lavoro è tenuto a comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai servizi per l'impiego e alla sede dell'Inps territorialmente competente, la sospensione dell'attività lavorativa e le relative motivazioni, nonché i nominativi dei lavoratori interessati. Questi, per beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale all'atto della presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3.

Sempre in riferimento a tali lavoratori, l'eventuale ricorso nell'anno 2009 all'utilizzo di trattamenti di Cigs o di mobilità, in deroga alla normativa vigente, è in ogni caso subordinato all'esaurimento dei suddetti periodi di tutela (anche in questo caso si dovranno aspettare le specifiche del decreto ministeriale di cui al comma 3).

L'INPS ha l'obbligo di provvedere al monitoraggio dei provvedimenti autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo e [può stipulare anche convenzioni con gli enti bilaterali per la gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni, finanche tramite la costituzione di una apposita banca dati alla quale possono accedere anche i centri per l'impiego](#) (comma 4).

TUTELA DEL REDDITO DEI COLLABORATORI A PROGETTO (art. 19, comma 2)

In via sperimentale per il **triennio 2009-2011**, nei limiti delle risorse previste, e nei soli casi di fine lavoro, è riconosciuta una somma liquidata in un'unica soluzione pari al 10% del reddito percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e continuativi a progetto, iscritti in via

esclusiva alla gestione separata presso l'Inps, con esclusione dei professionisti titolari di partita IVA, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

- operino in regime di monocommittenza;
- abbiano conseguito l'anno precedente un reddito superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di reddito (13.280 euro per il 2008) e siano stati accreditati presso la predetta gestione un numero di mensilità non inferiore a 3;
- con riferimento all'anno di riferimento, siano accreditati presso la predetta gestione separata un numero di mensilità non inferiore a 3;
- ~~svolgano nell'anno di riferimento l'attività in zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori dichiarati in crisi; (condizione soppressa in fase di conversione);~~
- non risultino accreditati nell'anno precedente almeno 2 mesi presso la predetta gestione separata.

PROROGA AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA (art. 19, commi 8-10)

Vengono prorogate le possibilità (previste dalla Finanziaria 2008)²⁰ di beneficiare, in deroga alla disciplina vigente, dei trattamenti di Cassa integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), di mobilità e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009 (prima era entro il 15 giugno 2008) e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009 (in precedenza era entro il 20 maggio 2008).

I trattamenti vengono determinati con decreto del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell'Economia, qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10% del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008 (prima era entro il 31 dicembre 2007).

²⁰ Art. 2, comma 521 della legge 244/2007 (Finanziaria per il 2008). Si veda a tal proposito la Nostra analisi inviata con il numero 4 di Zoom.

Viene confermato anche il processo di razionalizzazione delle proroghe, nel senso che la misura dei trattamenti è ridotta del

- 10% nel caso di 1^a proroga;
- del 30% nel caso di 2^a proroga;
- del 40% nel caso di proroghe successive.

I trattamenti di sostegno del reddito, nel caso di proroghe successive alla 2^a, possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

Nelle more della definizione degli accordi con le regioni e al fine di assicurare la continuità di trattamenti e prestazioni, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali assegna quota parte dei fondi disponibili direttamente alle regioni ed eventualmente alle province (*comma 9 bis*).

Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in materia di ammortizzatori sociali, è subordinato, come sopra illustrato (*Procedura*), alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro o a un percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto precisato dal decreto ministeriale da emanare ai sensi del comma 3²¹ (*comma 10*).

In caso di rifiuto di sottoscrivere la dichiarazione di immediata disponibilità ovvero, una volta sottoscritta la dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di riqualificazione professionale o di un lavoro congruo²², il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a qualsiasi erogazione di carattere retributivo e previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti salvi i diritti già maturati.

²¹ Nella formulazione precedente tale obbligo era riferito esclusivamente alle misure di sostegno al reddito del decreto in esame. In fase di conversione l'obbligo è stato generalizzato a qualsiasi trattamento di sostegno al reddito.

²² ai sensi dell'articolo 1-*quinquies* del decreto-legge ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni. A titolo esemplificativo si ricorda che tra gli elementi per valutare la congruità vi sono: una retribuzione non inferiore al 20% di quella di provenienza, la sede di lavoro non deve essere lontana più di 50 km o raggiungibile con più di 80 minuti con il trasporto pubblico, ecc.

A tal proposito il Ministero del Lavoro ha emanato la direttiva sul *“Reinserimento nel mercato del lavoro dei percettori di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche”*. Il Ministero, nel riepilogare le norme che regolano la materia,²³ e ritenendo necessario un più efficace coordinamento tra i soggetti istituzionali interessati, ha disposto:

- la trasmissione in via telematica alla Direzione Ammortizzatori Sociali del Ministero, da parte dell’INPS, delle informazioni sui lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione salariale;
- la creazione, sempre ad opera dell'INPS (entro 60 giorni), di una banca dati con le informazioni di cui sopra visionabile in tempo reale da tutti i servizi competenti (pubblici e privati). Questi comunicano i nominativi dei lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito ai datori di lavoro interessati ad assumerli (*in virtù dei benefici contributivi riconosciuti da norme di legge - per esempio la legge n. 407/90, la legge 223/1991, ecc.*).

Si ricorda che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori sociali in deroga possono essere utilizzate con riferimento ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato e determinato, agli apprendisti e ai lavoratori somministrati, anche con la compartecipazione finanziaria delle regioni e degli enti locali (*comma 8*).

²³ - l’articolo 1-quinquies, del D.L. 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291;

- l’articolo 4, l’articolo 5 e l’articolo 6 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

- l’articolo 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

- l’articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

- l’articolo 1 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297;

- l’articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

INDENNITÀ PER I LAVORATORI NON DESTINATARI DEI TRATTAMENTI DI MOBILITÀ (art. 19, comma 10 bis)

Il **comma 10-bis** prevede per i lavoratori non destinatari dei trattamenti di mobilità (per esempio quelli nelle imprese al di sotto dei 15 dipendenti), in caso di licenziamento, l'erogazione di un trattamento di ammontare equivalente all'indennità di mobilità, nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 agli ammortizzatori sociali in deroga alla vigente normativa.

Si ricorda che ai sensi dell' art. 7 della L. 23 luglio 1991, n. 223, lavoratori collocati in mobilità, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 16, comma 1 (*anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine*) hanno diritto ad una indennità per un periodo massimo di dodici mesi, elevato a ventiquattro per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. L'indennità spetta nella misura percentuale del trattamento straordinario di integrazione salariale che hanno percepito ovvero che sarebbe loro spettato nel periodo immediatamente precedente la risoluzione del rapporto di lavoro:

- a) per i primi dodici mesi: 100 %;
- b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80 %;

Nel Mezzogiorno l'indennità di mobilità è corrisposta per un periodo massimo di ventiquattro mesi, elevato a trentasei per i lavoratori che hanno compiuto i quaranta anni e a quarantotto per i lavoratori che hanno compiuto i cinquanta anni. Essa spetta nella seguente misura:

- a) per i primi dodici mesi: 100 %;
- b) dal tredicesimo al trentaseiesimo mese: 80 %.

Per gli stessi lavoratori è stata anche prevista la [contribuzione figurativa piena](#) per i periodi di cui all'art. 1, comma 25, della legge 247/2007 (in pratica, per 8 mesi in riferimento ai lavoratori fino a 50 anni e per 12 mesi per quelli sopra i 50 anni).

PROROGA CIGS E MOBILITÀ PER IMPRESE COMMERCIALI, TURISTICHE E DI VIGILANZA (art. 19, comma 11)

Allo stesso modo vengono prorogate anche le altre misure di sostegno al reddito previste dalla Finanziaria 2008 (art. 2 comma 523 della legge 244/2007). Infatti, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2009 (in precedenza era non oltre il 31 dicembre 2008) possono essere concessi trattamenti di CIGS e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione.

LAVORATORI PORTUALI (art. 19, comma 12)

Al pari del 2008 (legge 247/2007 sul Welfare), **per l'anno 2009** è stata prevista un'indennità pari a un 1/26 del trattamento massimo mensile di integrazione salariale straordinaria, nonché alla relativa contribuzione figurativa e agli assegni per il nucleo familiare, per:

- i lavoratori addetti alle prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (*"Riordino della legislazione in materia portuale"*), e successive modificazioni;
- i lavoratori delle società derivate dalla trasformazione delle compagnie portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera *b*), della medesima legge n. 84 del 1994, e successive modificazioni.

L'indennità è riconosciuta per un numero di giornate:

- di mancato avviamento al lavoro;
- di mancato avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma, con le giornate definite festive, durante le quali il lavoratore sia risultato disponibile.

Tale indennità spetta quindi per un numero di giornate di mancato avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero massimo di 26 giornate mensili erogabili e il numero delle giornate effettivamente lavorate in ogni mese, incrementato dal numero delle giornate di ferie, malattia, infortunio, permesso e indisponibilità.

L'erogazione dei trattamenti previsti da parte dell'Inps è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

PROROGA ISCRIZIONE NELLE LISTE DI MOBILITÀ DEI LAVORATORI LICENZIATI PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO (art. 19, comma 13)

L'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo, da aziende che occupano fino a 15 dipendenti, è prorogata **fino al 31 dicembre 2009** (anche questa è una misura prevista dalla Finanziaria 2008 e prorogata - art. 2 comma 525). Si ricorda che le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità godono di particolari benefici contributivi²⁴.

²⁴ Si ricorda che, per la fattispecie in esame, gli incentivi per l'assunzione di lavoratori, ai sensi della L. 23 luglio 1991, n. 223, sono i seguenti:

a) in caso di conclusione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, è concesso al datore di lavoro il beneficio della riduzione della relativa contribuzione a suo carico, che viene equiparata, per i primi 18 mesi, a quella dovuta per gli apprendisti dipendenti da aziende non artigiane (articolo 25, comma 9);

b) lo stesso beneficio, in caso di stipulazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato per una durata non superiore a 12 mesi, viene riconosciuto per l'intero periodo (articolo 8, comma 2) e viene prorogato per ulteriori 12 mesi qualora tale contratto venga trasformato a tempo indeterminato.

In entrambi i casi, lo sgravio contributivo non riguarda i premi INAIL, che restano dovuti per intero.

CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ (art. 19 comma 14)

È prorogata al 31 dicembre 2009 la possibilità, per le imprese non industriali, di stipulare contratti di solidarietà ai sensi dell'art. 1 comma 2 del D.L. 4/1998, convertito, con modificazioni, dalla legge 52/1998. Si ricorda, infatti, che al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 possono essere stipulati contratti di solidarietà (c.d. difensivi) che prevedono una riduzione dell'orario di lavoro. In tali casi viene corrisposto dall'INPS, per un periodo massimo di due anni, un contributo pari alla metà del monte retributivo dalle imprese non più dovuto a seguito della riduzione di orario²⁵.

POSSIBILI PROROGHE DI CIGS PER CESSAZIONE DI ATTIVITÀ O CRISI AZIENDALE (art. 19 comma 15)

Al comma 15 vengono destinati 30 milioni di euro per il 2009, a carico del Fondo per l'occupazione, per le possibili proroghe, da parte del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria per crisi aziendale, nel caso di cessazione dell'attività dell'intera azienda, di un settore di attività, di uno o più stabilimenti o parte di essi. La proroga in esame può determinare l'allungamento della durata del trattamento (di norma prevista entro il limite di 12 mesi) fino a 24 mesi.

In ogni caso, tale proroga è subordinata alla conclusione di uno specifico accordo in sede governativa e di un programma, che comprenda la formazione ove necessaria, inteso alla ricollocazione dei lavoratori, nonché dell'accertamento, da parte del Ministero, del concreto avvio, nei primi 12 mesi di trattamento, del piano di gestione delle eccedenze occupazionali.

Tale intervento di proroga fino a 24 mesi era stato già disposto, per il 2008, dall'articolo 2, comma 524, della L. 24 dicembre 2007, n. 244.

²⁵ Esempio: retribuzione precedente al contratto di solidarietà 1.000.

Retribuzione a seguito della riduzione dell'orario: 700. Il lavoratore percepirà 700 euro + 150 euro di integrazione salariale, pari alla metà di euro 300 (1.000 - 700).

FONDO DI SOSTEGNO PER L'OCCUPAZIONE E L'IMPREDITORIA GIOVANILE (art. 19-bis)

Tale norma modifica l'articolo 1, commi 72-74, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (legge sul Welfare)²⁶, relativamente al sostegno all'occupazione e all'imprenditoria giovanile.

In particolare erano state previste una serie di misure atte a sostenere il reddito e la previdenza per i giovani con carriere lavorative discontinue, mediante l'istituzione di 3 fondi di rotazione²⁷, che in virtù delle modifiche apportate dalla presente legge, risultano così disciplinati:

- viene innalzato a 35 anni il limite di età per accedere ai finanziamenti agevolati (prima era fino a 29 anni);
- viene istituito un unico Fondo in luogo dei tre attualmente previsti, ed eliminata ogni indicazione relativa a specifiche categorie di beneficiari, finalità e tipologie di interventi (per esempio il fondo specifico per i lavoratori a progetto o per gli autonomi);
- viene modificata la procedura per l'adozione della normativa di attuazione, prevedendo l'emanazione di un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in luogo di un decreto interministeriale, entro lo stesso termine di 180 giorni disposto dalla vecchia normativa (che, in ogni caso, non era stato ancora emanato).

²⁶ Si veda la nostra analisi alla legge 247/2007 inviata con il numero 4 di Zoom.

²⁷ - Fondo credito per il sostegno dell'attività intermittente dei lavoratori a progetto: erogazioni di crediti fino a 600 euro mensili per 12 mesi, con restituzione posticipata a 24 o 36 mesi, al fine di coprire eventuali periodi di inattività;

- Fondo microcredito: incentivazione di attività innovative dei giovani, con priorità per le donne;

- Fondo credito ai giovani lavoratori autonomi: promozione del trasferimento generazionale delle piccole imprese, dell'artigianato, del commercio, del turismo, dell'agricoltura e della cooperazione e per l'avvio di nuove attività in tali ambiti.

PERSONE FISICHE E FAMIGLIA

BONUS STRAORDINARIO (art. 1)²⁸

REQUISITI

Per il solo anno 2009 è attribuito un bonus straordinario, ai soggetti residenti²⁹, componenti di un nucleo familiare a basso reddito nel quale concorrono, nell'anno 2008, esclusivamente i seguenti redditi:

- lavoro dipendente³⁰;
- pensione;
- assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui all'art. 50, c. 1 (per esempio co.co.pro, compensi percepiti dai soci di cooperative di produzione e lavoro, L.S.U., ecc.);
- diversi (di cui all'art. 67, c. 1);
- fondiari (di cui all'art. 25), solo se considerati cumulativamente con i redditi indicati ai punti precedenti, per un ammontare non superiore a euro 2.500,00.

COMPUTO NUCLEO FAMILIARE

Nel computo del numero dei componenti del nucleo familiare si considerano il richiedente, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato anche se non a carico, nonché i figli e gli altri familiari di cui all'art. 12 del Tuir alle condizioni ivi previste. A differenza del coniuge non separato, i figli e gli altri familiari di cui all'articolo 433 del c.c. rilevano ai fini della composizione

²⁸ L'analisi del presente articolo è integrata con le indicazioni operative dettate dall'Agenzia delle Entrate con circolare n. 2/E del 3 febbraio 2009 e dall'INPS con messaggio 1291 del 19 gennaio 2009.

²⁹ Per beneficiare del *bonus* è necessario che il richiedente sia residente in Italia. Per gli altri componenti del nucleo familiare del richiedente (coniuge non separato, figli a carico, altri familiari a carico), invece, non è richiesta la residenza nel territorio dello Stato, così come previsto peraltro ai fini della condizione di familiare "a carico" ai sensi dell'articolo 12 del Tuir. Di conseguenza può richiedere il beneficio anche il residente extracomunitario, che deve essere in possesso della documentazione utilizzata per attestare lo status di familiare a carico che, ai sensi dell'articolo 1, commi da 1325 a 1328 della legge 27 dicembre 2008, n. 296.

³⁰ La condizione del possesso di tali redditi si intende soddisfatta anche in presenza di compensi percepiti in sostituzione di questi, quale ad esempio l'indennità di disoccupazione o di mobilità corrisposta in sostituzione del reddito di lavoro dipendente.

del nucleo solo se fiscalmente a carico. Ne deriva, ad esempio, che in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.³¹

Si ricorda che per essere considerato a carico il familiare deve possedere un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili.

Nel computo del reddito complessivo familiare si assume il **reddito complessivo**, con riferimento a ciascun componente del nucleo familiare.

MISURA DEL BENEFICIO

Il beneficio è attribuito per gli importi di seguito indicati, in dipendenza del numero di componenti del nucleo familiare, degli eventuali componenti portatori di handicap e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007** o, in alternativa, al **periodo d'imposta 2008**:

Pensionati in famiglie monocomponenti fino a 15.000 euro - Euro 200
Famiglie con 2 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro - Euro 300
Famiglie con 3 componenti, con reddito familiare fino a 17.000 euro - Euro 450
Famiglie con 4 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro - Euro 500
Famiglie con 5 componenti, con reddito familiare fino a 20.000 euro - Euro 600
Famiglie con oltre 5 componenti, con reddito familiare fino a 22.000 euro - Euro 1.000
Famiglie con componenti portatori di handicap ³² , con reddito familiare fino a 35.000 euro - Euro 1.000

³¹ Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all'articolo 433 del c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico. Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.

³² Sulla base dell'articolo 1, comma 3, lettera g), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito in legge 2/2009, il beneficio è riferibile a tutti i casi in cui nel nucleo familiare sia presente il coniuge, un figlio o altro familiare del richiedente, portatori di handicap ai sensi dell'articolo 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, per i quali ricorre la condizione di persona fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del Tuir.

Il beneficio è attribuito ad un solo componente del nucleo familiare e non costituisce reddito né ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali, ivi inclusa la carta acquisti. A tal proposito, il bonus è cumulabile con la “social card”.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

Il beneficio spettante è erogato dai sostituti d'imposta (datore di lavoro per i lavoratori o ente previdenziale per i pensionati) sulla base dei dati risultanti dalle domande presentate per il tramite dell'apposito modello approvato dall'Agenzia delle Entrate in data 5 dicembre 2009 e scaricabile dal sito www.agenziaentrate.it.

La richiesta può essere effettuata anche mediante gli intermediari abilitati³³ (per esempio CAF), ai quali non spetta alcun compenso.

La richiesta dell'erogazione del beneficio deve essere presentata:

- **entro il 28 febbraio 2009³⁴**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2007³⁵**;
- **entro il 31 marzo 2009**, qualora il beneficio sia richiesto sulla base del numero di componenti del nucleo familiare e del reddito complessivo familiare riferiti al **periodo d'imposta 2008³⁶**.

33

- a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro;
- b) i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
- c) le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, nonché quelle che associano soggetti appartenenti a minoranze etnico-linguistiche;
- d) i centri di assistenza fiscale (CAF) per le imprese e per i lavoratori dipendenti e pensionati;
- e) gli altri incaricati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

³⁴ Così come modificato dalla legge di conversione. Il termine originario previsto era la 31 gennaio 2009.

³⁵ Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche per il tramite degli intermediari interessati, **entro il 30 aprile 2009** (prima era il 31 marzo 2009).

³⁶ Qualora il beneficio non venga erogato dai sostituti d'imposta, è necessario presentare una nuova richiesta da indirizzare telematicamente all'Agenzia delle Entrate

- **entro il 30 giugno 2009**, da parte dei soggetti esonerati dall'obbligo alla presentazione della dichiarazione, telematicamente all'Agenzia delle Entrate, anche mediante gli intermediari abilitati;
- **con la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008** per gli altri soggetti.

EROGAZIONE DEL RIMBORSO

Il sostituto d'imposta e l'ente pensionistico erogano il beneficio spettante, rispettivamente:

- nel mese di marzo 2009 qualora il beneficio sia stato richiesto per il periodo di imposta 2007;
- nel mese di aprile e maggio 2009 se riferiti al periodo d'imposta 2008.

MUTUI PRIMA CASA (art. 2)

Vengono introdotte nuove norme in materia di determinazione dei tassi di interesse sui contratti di mutuo **bancario per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione dell'abitazione principale**, ad eccezione per le abitazioni di categoria catastale A/1 ("Abitazioni di tipo signorile"), A/8 ("Abitazioni in ville") e A/9 ("Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici"). In particolare, la legge prevede che l'importo delle rate, a carico del mutuatario, dei mutui a **tasso variabile** da corrispondere nel corso del 2009 non possa essere superiore, complessivamente, ad un importo calcolato applicando **il tasso maggiore** tra il 4 %- senza spread – **senza spese varie o altro tipo di maggiorazione e il tasso contrattuale alla data di sottoscrizione del contratto** e l'importo calcolato secondo il tasso indicato nel contratto di mutuo alla data di stipula dello stesso. La differenza tra gli importi delle rate che restano a carico del mutuatario e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni originarie del contratto di mutuo viene corrisposta dallo Stato.

Viene inoltre disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2009, le banche e gli intermediari che offrono alla clientela mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale hanno l'obbligo di assicurare ai medesimi clienti la possibilità di stipulare tali contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, dovendo risultare il tasso complessivo applicato in tali contratti in linea con quello praticato per le altre forme di indicizzazione offerte.

Il comma 1-bis, introdotto durante l'esame del provvedimento presso la Camera dei deputati, dispone la non applicazione degli onorari notarili, bensì del solo rimborso delle spese,

all'autenticazione degli atti di consenso alle surrogazioni relative ai mutui accesi per l'acquisto, la ristrutturazione e la costruzione dell'abitazione principale entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in commento. La norma si applica ai mutui contratti dai soggetti per cui è prevista la rinegoziazione obbligatoria, con la finalità, tra l'altro, di escludere a carico del mutuatario qualsiasi costo relativo alla surrogazione.

Sarà necessario fornire al notaio sia la quietanza della prima banca che il mutuo della seconda, affinché siano prodotti unitamente all'atto di surrogazione.

Rimangono a carico del cliente gli onorari per le attività aggiuntive non necessarie all'operazione, ove espressamente richieste dal cliente medesimo. La disposizione prevede, inoltre, che per le formalità concernenti **le operazioni di portabilità** dei mutui (disciplinate dall'articolo 8 del D.l. 714/2007 - Bersani Bis) - non debbano essere applicati costi di alcun genere nei confronti dei clienti **da parte delle banche e degli intermediari finanziari (art. 106 e 107 del TUB)**.

I suddetti interventi agevolativi sono stati estesi anche ai mutui rinegoziati in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93. Tale articolo ha stabilito che il Ministero dell'economia e delle finanze con l'Associazione bancaria italiana (ABI) definiscono con apposita convenzione, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari, le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell'abitazione principale anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto. Al fine di favorire una maggiore concorrenza nel mercato a vantaggio dei mutuatari, nella convenzione è espressamente prevista la possibilità che le singole banche aderenti adottino, dandone puntuale informazione ai clienti, eventuali condizioni migliorative, ferma restando l'opzione di portabilità del mutuo. La rinegoziazione assicura la riduzione dell'importo delle rate del mutuo ad un ammontare pari a quello della rata che si ottiene applicando all'importo originario del mutuo il tasso di interesse come risultante dalla media aritmetica dei tassi applicati ai sensi del contratto nell'anno 2006. L'importo della rata così calcolato rimane fisso per tutta la durata risultante dall'atto di rinegoziazione è addebitata su di un conto di

finanziamento accessorio regolato al tasso che si ottiene in base all'IRS a dieci anni, alla data di rinegoziazione, maggiorabile fino ad un massimo di uno spread dello 0,50 per cento annuo.

Le modalità di calcolo delle rate dei mutui a tasso d'interesse variabile trovano applicazione nei confronti dei mutui garantiti da ipoteca, nonché dei mutui accollati anche a seguito di frazionamento.

Resta ferma la corresponsione, da parte dello Stato, della differenza tra gli importi delle rate e quelli derivanti dall'applicazione delle condizioni contrattuali. Viene rinviato a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate l'individuazione delle modalità di comunicazione agli intermediari finanziari, sulla base delle informazioni disponibili all'Anagrafe tributaria, dei contribuenti per cui possano ricorrere le condizioni per la corresponsione della differenza da parte dello Stato.

Alle banche spetta un credito d'imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione, di ammontare pari alla quota di rata a carico dello Stato. In tal senso viene demandato al provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate la fissazione delle modalità tecniche per garantire il credito e per il monitoraggio dei relativi flussi finanziari, anche per emanare i provvedimenti che individuano le risorse necessarie per il finanziamento delle operazioni di sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali.

Vengono estesi agli intermediari finanziari iscritti agli appositi albi alcuni obblighi previsti in origine per le banche. Si tratta dell'obbligo di assicurare, ai contraenti dei mutui ipotecari per l'acquisto dell'abitazione principale, la possibilità di stipula di questi contratti a tasso variabile indicizzato al tasso sulle operazioni di rifinanziamento principale della Banca centrale europea, nonché dell'obbligo di osservare le disposizioni della Banca d'Italia in materia di pubblicità e trasparenza, e di trasmettere alla Banca centrale segnalazioni statistiche periodiche sulle condizioni offerte, nonché su numero e ammontare dei mutui stipulati. Gli oneri derivanti dalla nuova disciplina in materia di mutui sono **pari a 350 milioni di euro per il 2009**, come previsto dalla relazione tecnica.

Ad integrazione del presente articolo si riportano alcuni chiarimenti forniti dalla **Circolare 29 dicembre 2008, n. 17852, del Ministero dell'Economia e delle Finanze** (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2009) relativamente alle **modalità per la corresponsione del contributo in esame**.

Il contributo dello Stato a favore dei mutuatari per la riduzione dell'importo delle rate di mutuo a tasso non fisso nel corso del 2009 - ai sensi del suddetto art. 2, viene corrisposto dalle banche mutuanti, senza alcun costo per il cliente, alla data di scadenza di ciascuna rata.

Le rate interessate sono tutte quelle da corrispondere nel corso del 2009.

Il criterio di calcolo individuato dalla legge si applica all'intero importo della rata e non solo al rateo riferibile al 2009.

La banca mutuante, a causa di difficoltà di carattere organizzativo, potrebbe non essere in condizioni di corrispondere il contributo sin dalle prime rate in scadenza nel 2009. Viene richiesto l'obbligo di adoperarsi per contenere al massimo eventuali ritardi, che comunque non dovrebbero ragionevolmente estendersi oltre il mese di febbraio 2009.

Il mutuatario deve naturalmente essere tenuto indenne da ogni effetto di tali ritardi. In particolare, ogni contributo deve essere accreditato con valuta del giorno di scadenza della rata cui è relativo.

Nella fattispecie di mutui che sono stati oggetto di operazioni di cartolarizzazione o di emissione di obbligazioni bancarie garantite (ai sensi della legge 130/1999), il contributo viene corrisposto dalla banca cedente (originator) ovvero dal soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e dei servizi di cassa e di pagamento (servicer).

Sanzioni (art. 2 , commi 5-quater-5-sexies)

Viene estesa, a partire dal 1° gennaio 2009, l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie per le banche previste dal articolo 144, comma 4, del TUB, anche alle ipotesi di inosservanza delle disposizioni **sulla portabilità dei mutui**, come modificato dalla Finanziaria per il 2008. L'ammontare di tali sanzioni è destinato a incrementare il **Fondo di solidarietà per i**

mutui per l'acquisto della prima casa³⁷, istituito dalla legge finanziaria per il 2008, con una dotazione originaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 (articolo 2, comma 475, della citata legge n. 244 del 2007). Si dispone che il regolamento attuativo del fondo sia emanato, con decreto del Ministero dell'economia e finanze, da sottoporre al parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE (Art. 2, comma 5-ter)

Viene previsto l'incremento della dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione **di 20 milioni di euro per l'anno 2009**.

Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, (istituito dall'art. 11 della legge n. 431/1998), è il principale strumento previsto dalla normativa nazionale in materia di agevolazioni alle locazioni, in quanto le sue risorse sono utilizzate per la concessione di contributi integrativi a favore dei conduttori appartenenti alle fasce di reddito più basse per il pagamento dei canoni di locazione.

³⁷ I commi da 475 a 480 dell'articolo 2 della legge n. 244 del 2007 (finanziaria per il 2008, vedasi analisi inviata con Zoom n. 4) istituiscono un Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, prevedendo che per i contratti di mutuo per l'acquisto di immobili da adibire a prima casa di abitazione il mutuatario possa chiedere in determinate fattispecie la sospensione del pagamento delle rate. Il Fondo, nel caso di mutui bancari, provvede al pagamento dei costi delle procedure bancarie e degli onorari notarili necessari per il perfezionamento degli atti di sospensione dei pagamenti. Nel dettaglio, il comma 475 istituisce presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il comma 476 prevede, con riferimento ai contratti di mutuo riferiti all'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale del mutuatario, questi può chiedere la sospensione del pagamento delle rate: a) per non più di due volte; b) e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi nel corso dell'esecuzione del contratto. La durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per esso prestate è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. Il pagamento delle rate deve riprendere al termine della sospensione, secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto. E' ammesso un diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Il comma 477 prevede che la sospensione non possa essere richiesta dopo che sia iniziato il procedimento esecutivo per l'escussione delle garanzie. Il comma 479 stabilisce i requisiti per conseguire il beneficio della sospensione dei pagamenti.

FONDO DI CREDITO PER I NUOVI NATI (art. 4, comma 1 e 1 bis)

È stato istituito un Fondo di credito con una dotazione di 25 milioni di euro per ogni anno dal 2009 al 2011 per favorire l'accesso al credito delle famiglie con un figlio nato o adottato nell'anno di riferimento (nel 2009, nel 2010 o nel 2011).

Lo scopo del fondo è quello di rilasciare garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro dell'Economia stabilirà i criteri e le modalità di organizzazione e funzionamento del Fondo, che saranno tempestivamente comunicati a mezzo circolare o in "Zoom".

In sede di conversione il Fondo è stato integrato di ulteriori 10 milioni di euro per l'anno 2009 per la corresponsione di contributi in conto interessi in favore delle famiglie di nuovi nati o bambini adottati nel medesimo anno che siano portatori di malattie rare, appositamente individuate dall'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124³⁸.

In ogni caso, l'ammontare complessivo dei contributi non può eccedere il predetto limite di 10 milioni di euro per l'anno 2009.

³⁸ L'articolo 5 del decreto legislativo 124/1998 (*Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*) ha stabilito che con due distinti regolamenti sono individuate, rispettivamente, le condizioni di malattia croniche o invalidanti (lett. a)) e le malattie rare (lett. b)) che danno diritto a prestazioni sanitarie in regime di esenzione. Con il D.M. 18 marzo 2001, n. 279 è stato adottato il Regolamento di istituzione della rete nazionale delle malattie rare e di esenzione dalla partecipazione al costo delle relative prestazioni sanitarie.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

RIMBORSI FISCALI ULTRADECENNALI E VELOCIZZAZIONE DEI PAGAMENTI DELLA P.A. (art. 9)

Per far fronte ai ritardi dei pagamenti della P.A. sono state introdotte alcune modifiche normative che permettono all'Amministrazione Finanziaria di accelerare il piano dei rimborsi ultradecennali nonché di provvedere all'estinzione dei crediti, maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 Dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le regolazioni debitorie. Sono state abrogate le disposizioni (i commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della Finanziaria 2008) stabilenti che, decorsi più di dieci anni dalla richiesta di rimborso, i crediti riferiti alle imposte sul reddito delle persone fisiche e giuridiche e all'imposta sul reddito delle società producono interessi giornalieri ad un tasso definito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze. Pertanto, a seguito dell'abrogazione dei suddetti commi, sulle somme oggetto di richieste di rimborso per **crediti fiscali IRPEF e IRES** ultradecennali non ancora soddisfatte, non maturano interessi e le quote degli stanziamenti previsti per i rimborsi dei crediti ultradecennali sono ad essi interamente destinate.

Le risorse disponibili per il biennio 2008-2009 saranno iscritte nel ***fondo per l'estinzione dei debiti pregressi delle amministrazioni centrali.***

Inoltre, il comma 3 dell'articolo in esame, dispone che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, siano stabilite le modalità per favorire l'intervento di imprese di assicurazione e della SACE s.p.a, nella prestazione di garanzie finalizzate ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle amministrazioni pubbliche. [Con una integrazione successiva, è stata prevista una priorità per i casi in cui venga contestualmente offerta una riduzione dell'importo del credito originario.](#)

Infine è stato aggiunto il comma 3-bis che prevede la possibilità, da parte di regioni ed enti locali, nel rispetto delle norme del Patto di stabilità previste da ultimo nel decreto-legge n. 112 del 2008 rispettivamente agli articolo 77-ter e 77-bis⁸⁴, di certificare, ai creditori che ne facciano istanza, l'esigibilità di crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti.

Tale certificazione, che deve essere emanata entro il termine di 20 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza del creditore, è finalizzata a consentire che **il credito dichiarato certo, liquido ed esigibile possa essere ceduto pro soluto a favore di banche o di intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente**. Gli effetti nei confronti del debitore ceduti decorrono a far data dalla predetta certificazione che può essere rilasciata anche nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto escluda la possibilità di cedere il credito medesimo. Le modalità di attuazione delle predette disposizioni sono definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che dovranno essere adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.

ESCUSSIONE DELLE GARANZIE PRESTATE A FAVORE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (art. 28)

Le pubbliche amministrazioni dovranno escutere le fidejussioni e le polizze fideiussorie a prima richiesta acquisite a garanzia di propri crediti di importo **superiore a 250 milioni** di euro **entro 30 giorni** dal verificarsi dei presupposti dell'escussione.

Dovranno notificare al *garante* un invito, contenente l'indicazione delle somme dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, a versare l'importo garantito entro 30 giorni o nel diverso termine eventualmente stabilito nell'atto di garanzia. In caso di inadempimento del garante, i crediti sono iscritti a ruolo, in solido nei confronti del debitore principale e dello stesso garante, entro 30 giorni dall'inutile scadenza del termine di pagamento contenuto nell'invito. Inoltre, i dipendenti pubblici che non adempiono a queste disposizioni saranno soggetti al giudizio di responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.